# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1945-A

# RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE E TESORO)**

(Relatore: **GIURA LONGO**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
**(PANDOLFI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(STAMMATI)**

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
**(ANSELMI TINA)**

COL MINISTRO DELL'INTERNO
**(COSSIGA)**

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(MORLINO)**

*Presentato alla Presidenza il 19 dicembre 1977*

—

Nuova disciplina nei servizi di riscossione delle imposte dirette

*Presentata il 14 dicembre 1978*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 1945 concernente la nuova disciplina nei servizi di riscossione delle imposte dirette, elaborato dal Governo nel dicembre dello scorso anno, modificato in Commissione ed oggi al nostro esame, si inscrive in maniera innovativa tra gli atti legislativi che mirano all'ammodernamento ed alla riforma del nostro ordinamento tributario. Occorre però precisare che i primi atti di riforma, e cioè la legge delega del 9 ottobre 1971, n. 825 ed i decreti del 1973, non prevedevano la soppressione del sistema esattoriale, la cui esistenza era anzi riconfermata e riorganizzata con l'emanazione delle norme previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 603, che modificavano ed integravano il testo unico delle leggi sui servizi di riscossione entrato in vigore dieci anni prima (decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 15 maggio 1963).

Il superamento del sistema esattoriale è dunque maturato successivamente al varo della riforma, ed è stato riconosciuto inevitabile, oltre tutto, per i problemi che l'applicazione della riforma medesima poneva: fu, come è noto, nel 1975, con la legge n. 576, che si impose definitivamente tale questione, quando, introducendo il metodo dell'autoliquidazione dell'imposta, si posero le immediate premesse per il superamento, nel tempo, del sistema di riscossione tradizionalmente seguito nel nostro paese.

Ed è in tale contesto che ha preso avvio il presente disegno di legge, che costituisce il superamento del sistema di affidamento dell'esazione dei tributi ad agenti della riscossione estranei alla pubblica amministrazione: si sancisce così la fine del sistema esattoriale ed il passaggio ad un nuovo sistema, che affida ad altri canali il flusso delle entrate dello Stato provenienti dall'imposizione diretta e che carica sull'Amministrazione finanziaria la gestione diretta, a partire dal 1° gennaio 1984, del servizio di riscossione delle imposte sul reddito.

Che cosa abbia costituito per il nostro Paese il sistema esattoriale per appalti, credo che non sfugga a nessuno. Esso fu introdotto prestissimo nella legislazione tributaria dell'Italia unita, come opportunamente ci viene ricordato nella Relazione del Governo al presente disegno, e sono rimaste però pressoché invariate nel tempo le norme che lo regolavano. Così, mentre l'ordinamento delle imposte dirette è venuto via via trasformandosi, non si è avuta invece una parallela apprezzabile evoluzione del sistema esattoriale, come pure sarebbe stato indispensabile.

E per la verità, la scelta del sistema esattoriale per appalti e quella del suo mantenimento per così lungo tempo si è inserita nel disegno complessivo di una politica economica e finanziaria, tesa in origine a creare le basi per un processo di accumulazione che favorisse e garantisse lo spostamento e la concentrazione di risorse sotto il controllo di ristretti gruppi. Si ricordi a questo proposito che pochi istituti di credito riuscirono ad assicurarsi subito un gran numero di appalti per la gestione delle esattorie in tutto il territorio nazionale e soprattutto nelle principali città. Del resto, il fenomeno è ampiamente noto agli studiosi di storia economica: basterà menzionare, a questo proposito, le famose ed acute pagine di F. S. Nitti sulle ripercussioni negative che il sistema degli appalti provocava nelle comunità più povere del Mezzogiorno di Italia sin dalla fine del secolo scorso; oppure basterà riferirci ai commenti di al-

tri studiosi più recenti del fenomeno medesimo, inquadrato da essi, sulla scorta delle osservazioni tratte dai classici dell'economia politica, nelle operazioni finanziarie caratterizzate da quell'intrecciarsi di interessi che hanno dato vita a ciò che è stato definito « l'usura in grande stile ».

La scelta degli appalti fu dunque un momento non secondario della strategia attuata nel nostro Paese per il decollo delle strutture capitalistiche; e la riconferma nel tempo di una tale scelta è da considerarsi tutta interna alla logica del consolidamento dei caratteri fondamentali delle linee di sviluppo economico del nostro Paese, compresi i suoi limiti e le sue distorsioni.

In modo particolare, il sistema degli appalti ha inciso progressivamente sul costo delle operazioni di riscossione che, ad esempio, alla fine del secolo scorso erano segnate da una media nazionale degli aggi pari all'1,78 per cento contro il 2,96 per cento del dato più recente, che si riferisce al 1976. Esso, inoltre, ha generato una elevata disparità territoriale dei costi medesimi che vanno – calcolandoli sempre sulla media degli aggi per il 1976 – dall'1,36 per cento della Lombardia al 7,94 per la Sicilia. A tale proposito la Relazione del Governo al presente disegno di legge è esplicita: « Colpisce – si legge in essa – la disparità degli aggi, la cui giustificazione affidata a fattori di lontanissima origine ormai non più ricostruibile, sfugge a qualunque regola di razionalità » e perciò, continua la Relazione « se ne trae l'immagine di una distribuzione di percentuali d'aggio disarticolata, occasionale, sostanzialmente arbitraria ».

Nel 1973 è stata introdotta l'importante norma che pone l'aggio a carico degli enti impositori, incorporandolo nelle aliquote di riscossione. Ma ciò, se ha opportunamente alleggerito il contribuente dal peso derivante dal maggior costo della riscossione, non ha avuto né poteva avere conseguenze notevoli sulla riduzione dei costi medesimi, tanto che l'importo degli introiti degli aggi ha subito un ulteriore aumento negli ultimi anni, giungendo a 331 miliardi di lire nel 1976, contro i 242 del 1975 ed i 200 del 1974. L'aumento del 1977 appare anche notevole; si tratta infatti, di 387 miliardi. Né è da tacere che nel Bilancio preventivo per il 1979 il Governo ha voluto iscrivere la somma di 490 miliardi per gli aggi complessivi da versare alle esattorie per il servizio di riscossione.

Affrontando tale questione l'8 e 9 novembre scorso in sede di discussione della tabella 3 annessa al Bilancio preventivo 1979, la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto « eccessiva e sproporzionata » tale somma prevista a favore degli esattori, considerando, oltre tutto, che essa deriva in gran parte dagli aggi sui versamenti diretti che non comportano per le esattorie – come si sa – nessun impegno particolarmente gravoso. Per queste ragioni, la Commissione medesima ha approvato un ordine del giorno – recepito dal Governo e ripreso poi in sede di discussione del presente disegno di legge in data 15 novembre – che lo impegna quanto meno a contrattare con gli esattori l'abolizione degli aggi sul versamento che le aziende di credito, l'amministrazione postale e le società effettuano quale ritenuta su interessi e premi su obbligazioni e titoli o corrisposti a correntisti e depositanti.

Si tratta in sostanza di operare in modo da ridurre i costi derivanti allo Stato dal sistema degli appalti del servizio di riscossione; ed al relatore è apparso opportuno segnalare questa esigenza nel momento in cui il presente provvedimento affronta il dibattito in aula.

La necessità di intervenire in questa direzione nasce, oltre tutto, dalla constatazione che nell'ultimo quinquennio l'ammontare complesivo degli aggi si è più che raddoppiato: esso che era nel 1974 pari a 200 miliardi di lire, si è progressivamente portato a livelli molto elevati, tanto da costare allo Stato nel prossimo anno 1979, secondo la stima citata del Bilancio preventivo, ben 490 miliardi. Si calcola infatti che dal 1974 al 1978 alle esattorie siano andati complessivamente già oltre 1500 miliardi di lire, e che – se non si interviene in qualche modo –

nel prossimo quinquennio, e cioè fino alla abolizione del sistema esattoriale, lo Stato dovrà versare almeno altri 3 mila miliardi di lire.

Oggi finalmente è possibile prendere piena consapevolezza di tali questioni, data anche la maggiore capacità di controllo che il Parlamento ha acquisito di fronte agli atti del Governo per quel che attiene la materia finanziaria: basti pensare al fatto che l'applicazione più stringente del principio di integrità nella formulazione del Bilancio ha consentito questo anno di esporre in tale documento le entrate tributarie al lordo delle spese per aggi e commissioni bancarie, l'ammontare delle quali per la prima volta è stato chiaramente esposto tra le voci di spesa; e basti anche pensare che per gli ultimi anni, al contrario di quel che accadeva nel passato, il Parlamento può accedere alla conoscenza analitica dell'ammontare degli aggi annualmente riscossi dalle singole gestioni esattoriali.

La verità è che fino a ieri ha prevalso nell'amministrazione finanziaria, cito ancora dalla Relazione del Governo, « una concezione dell'ordinamento tributario essenzialmente ristretta al momento impositivo in quanto tale, con un netto primato di importanza per la disciplina dei tributi ed una considerazione marginale per i fattori organizzativi e strumentali. Se invece – come appare più giusto – lo ordinamento tributario è visto come l'insieme delle norme che regolano l'attività complessiva dello Stato come ente impositore e si assegna la dovuta importanza al momento dell'amministrazione dei tributi, le questioni relative alla titolarità e alle modalità di esercizio dei servizi della riscossione assumono necessariamente un forte rilievo ».

È proprio questa seconda strada, più moderna e funzionale, che si è venuta imponendo negli ultimi anni, sia quando si è operato per espandere la forma di ritenuta diretta, sia quando si è introdotto in maniera più generalizzata il versamento in tesoreria, principalmente mediante delegazione ad istituti di credito. Ciò ha avvicinato parecchio il sistema del nostro paese ai sistemi di riscossione in vigore o nel frattempo introdotti in altri paesi occidentali.

Al controllo delle esattorie, in tal modo, sono ancora affidate le operazioni effettuate o mediante ruoli o mediante versamenti diretti ad esse; e si tratta pur sempre, come è noto, di competenze rilevantissime. Nel 1976, per esempio, le riscossioni esattoriali per versamento diretto hanno superato i 7 mila miliardi di lire, e quelle per ruolo hanno sfiorato i 4 mila miliardi.

Si sta insomma assistendo ad una trasformazione già in atto del sistema esattoriale, e ciò non può non comportare la eliminazione medesima di tale sistema.

Un ulteriore elemento che ha contribuito non poco a sconvolgere l'attività delle esattorie è quello costituito dall'importante norma fissata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante la quale il versamento diretto si esegue nell'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio legale. Questa norma, in sé ovvia, ha comportato che le maggiori società ed i più grandi enti, pur operando in diverse sedi situate sull'intero territorio nazionale, sono obbligate a versare tutte le ritenute effettuate per il personale dipendente, anche di quello impiegato in unità produttive lontane dalla sede centrale, nell'unica esattoria, che è quella del comune in cui la società ha la propria sede legale. Si è così prodotto un fenomeno di ulteriore concentrazione ed esaltazione del ruolo ricoperto dalle già grandi esattorie che operano in territori ad alto sviluppo economico, nei quali sono ubicate le imprese di dimensione nazionale; ed a tale fenomeno ha fatto riscontro la tendenza del progressivo indebolimento delle esattorie operanti in zone povere o periferiche del Paese.

Ed in effetti, a dispetto del forte aumento dell'introito complessivo degli aggi esattoriali negli ultimi anni, si è registrato un calo in cifre assolute ed in percentuale degli introiti per aggi, in un numero consistente di province, tra le più po-

vere del nostro paese e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. In conseguenza di ciò, le sole esattorie delle sei province più importanti e più grandi (Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli e Palermo) hanno concentrato una percentuale elevatissima di aggi esattoriali, che in alcuni anni (ad esempio nel 1975) ha addirittura sfiorato il 50 per cento dell'ammontare nazionale degli introiti d'aggio.

In definitiva, disparità territoriale degli aggi, eccessivi costi della riscossione, paurosa concentrazione a favore delle grandi esattorie, sono i tre principali elementi di distorsione creati dal sistema esattoriale vigente.

Ciò ha comportato e comporta, per un numero rilevante di piccole esattorie, il crescere di situazioni difficili. Né è stato sufficiente, a nostro avviso, il ricorso alla cosiddetta « integrazione d'aggio » deliberata dal Governo nel dicembre scorso (decreto del Presidente della Repubblica numero 954 del 23 dicembre 1977). Si ricordi a questo proposito che il parere della Commissione dei trenta su tale decreto fu assai tormentato e controverso; esso si concluse – tra l'altro – con l'approvazione unanime di un suggerimento al Governo con cui, di fronte ad un fenomeno definito di « arricchimento se non illecito almeno ingiustificato » di talune grosse esattorie, si rilevava la necessità di por mano alla rideterminazione degli aggi. Noi riteniamo che la questione allora sollevata debba essere ora tenuta presente in qualche modo; e di ciò sollecitiamo il Governo in questa sede, confortati dal fatto che anche il Governo, nella Relazione al presente disegno di legge, giudica macchinoso il calcolo previsto a tale scopo dagli articoli 3 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 24 dicembre 1976.

In particolare, l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 prevede che gli aggi superiori al 6,72 per cento dal 1° gennaio prossimo subiscano una graduale riduzione, pari prima al 50 per cento della differenza tra l'aggio attuale e il 6,72 per cento e successivamente (cioè a partire dal 1° gennaio 1981) pari all'altro 50 per cento.

Ci pare opportuno sottolineare queste circostanze e queste scadenze, che già mirano in qualche modo a contenere i costi derivanti allo Stato dall'attuale sistema di riscossione.

Già in passato, d'altra parte, con una iniziativa del Ministro delle finanze del tempo si giunse sia pure per la sola esattoria di Roma, ad una riduzione dello aggio contrattuale dal 3,30 per cento al 2,30 per cento, che di conseguenza comportò la diminuzione fino all'1,84 per cento dell'aggio di spettanza attuale sui versamenti diretti. Ciò indica che è possibile percorrere la strada della riduzione degli aggi, estendendo ad altre grosse esattorie quel che già – senza aprire particolari fasi di conflittualità – è stato possibile ottenere dall'esattoria romana, che è gestita dal Monte dei Paschi.

Una particolare attenzione dovrà porsi in tale iniziativa, alle grosse esattorie meridionali e siciliane in specie: attualmente l'aggio riscosso dalle esattorie siciliane è elevatissimo, e di molto superiore a quello riscosso – a parità di carico – in altre parti del Paese. Un confronto anche non approfondito tra i dati in nostro possesso conduce a concludere che esso è sovente più che triplicato rispetto a quello di altre esattorie. Tutte le esattorie della provincia di Siena, ad esempio, che insieme nel 1976 raggiunsero un carico pari a quello della sola città di Palermo, raccolsero complessivamente un aggio di 4 miliardi di lire, contro i 13 miliardi di lire assegnate alla sola esattoria di Palermo.

Il discorso è qui, ovviamente, anche politico, se si pensa ai complessi e spesso oscuri rapporti che vengono ad essere facilitati da una così enorme disponibilità finanziaria concentrata nelle mani di pochi esattori.

In occasione dell'indagine parlamentare sulla mafia, come si ricorderà, autorevoli esponenti politici dell'Isola si trovarono concordi nel ritenere « scandalosa » la normativa delle esattorie, e tutta la Commissione d'indagine esprimendo

preoccupazione per le questioni relative al rapporto tra mafia ed esattorie, affermò all'unanimità che « la legislazione esattoriale vigente rappresenta di per sè una forma di parassitismo sulle pubbliche entrate. D'altra parte, il gioco al rialzo degli aggi e le manovre più o meno lecite sui rimborsi delle spese e sul monte delle tolleranze, generano pericolose connivenze e insidiose collusioni che finiscono fatalmente per risolversi in un danno per la collettività. In più, le ingenti quantità di denaro liquido, di cui dispongono i gestori delle esattorie, costituiscono un naturale richiamo per la mafia e possono rappresentare il motivo scatenante di illeciti interventi o addirittura di episodi cruenti, come non sono mancati nella storia recente della Sicilia, in connessione con l'attività di riscossione delle entrate tributarie ». È solo da lamentare, però, che sia rimasta del tutto inascoltata la raccomandazione della Commissione antimafia, che aveva auspicato per la Sicilia, a questo proposito, una « misura legislativa che affidi la funzione esattoriale soltanto alle banche pubbliche o a consorzi di banche in cui quelle pubbliche abbiano la maggioranza del capitale sociale, così da comprimere le speculazioni private e i deleteri effetti che fatalmente le connotano ».

Merito del presente disegno di legge, comunque, è quello di tendere concretamente a raggiungere l'obiettivo di eliminare le distorsioni che si sono venute accumulando attorno al sistema vigente di riscossione dei tributi.

Particolare interesse, inoltre, ai fini dell'esame completo del presente disegno di legge, rivestono alcune questioni che riguardano le modalità di graduale trapasso al nuovo sistema.

Un primo ordine di questioni riguarda la necessità di porre in fase procedure transitorie di riscossione, in modo da evitare pericolose soluzioni di continuità nel passaggio da un sistema all'altro. Il disegno di legge prevede un meccanismo che sembra abbastanza adeguato e che costituisce una specie di « gestione stralcio » affidata ad un « agente provinciale della riscossione » con compiti relativi alle riscossioni coattive ed alla gestione delle riscossioni residue. Tale agente provinciale, nominato dal Ministro delle finanze tra le aziende di credito che già hanno gestito ricevitorie provinciali o esattoriali, eserciterà le sue funzioni per quattro anni, e cioè fino al 31 dicembre del 1987.

Un altro ordine di questioni, estremamente attuale e delicato, è costituito dalla necessità di approntare strutture amministrative in grado di assicurare allo Stato tutta l'efficienza possibile nella gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte sul reddito, una volta liquidato il sistema esattoriale. Il Governo ha affrontato questo problema nell'articolo 6 del presente disegno, chiedendo una delega.

Questo aspetto è stato molto approfondito, in sede di discussione in Commissione, e si è giunti ad una formulazione della delega che possa cominciare a recepire, traendo spunto dall'approvazione del presente disegno di legge, la ricca elaborazione che sulla riforma delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione finanziaria si è venuta formando, sia per iniziativa del Parlamento, sia per iniziativa del Governo, attraverso i lavori della Commissione Santalco.

Prima di concludere mi sia consentito di porre all'attenzione dell'Assemblea alcune altre questioni non prive di interesse.

La prima riguarda l'affidamento agli istituti di credito dei compiti immediati della riscossione, sulla scorta di quanto accade ora per le operazioni di autoliquidazione delle imposte. Dal 1° gennaio del 1984 i contribuenti verseranno mediante delega, agli istituti di credito, le somme dovute per imposte dirette. Ma lo articolo 1 del presente disegno di legge non esclude che il versamento possa essere effettuato anche mediante gli uffici postali. Il rilievo politico di tale norma non sfugge certamente a nessuno, anche se sono pure da sottolineare le difficoltà tecniche che dovranno essere superate, soprattutto in ragione dello stato organizzativo attuale dell'amministrazione delle poste. Per tale ragione, la realizzazione di questa eventualità è affidata all'emanazio-

ne di un ulteriore decreto ministeriale, che dia attuazione al disposto della legge n. 751 del 12 novembre 1976, all'articolo 13. A parte comunque la soluzione che si dovrà dare a questo problema, appare evidente che bisognerà tener presente più in generale l'esigenza di ridurre il più possibile i costi del servizio.

La seconda delle questioni ultime da considerare, riguarda la complessa materia dell'articolo 7 in riferimento al passaggio alle dipendenze degli istituti di credito del personale delle attuali esattorie. Tale personale ammonta a 13 mila unità; ma è da tenere presente che ben 9 mila unità sono già impiegati di istituti bancari che gestiscono servizi esattoriali. Il passaggio alle banche dei dipendenti in questione è regolato, nel disegno di legge, da meccanismi che appaiono in gran parte soddisfacenti in quanto non costituiscono deroga alle disposizioni di legge vigenti né a clausole contrattuali ed in quanto non creano eventuali altre sperequazioni. Più complessa appare invece la questione del passaggio alle dipendenze delle banche dei titolari delle attuali esattorie. Il provvedimento in esame esclude che possano essere assunti dagli istituti di credito i titolari di esattorie che abbiano registrato, ad una certa data un ammontare complessivo di utili derivanti dalla titolarità dell'esattoria o delle esattorie superiore ai dodici milioni, e ciò dovrebbe sufficientemente garantire i titolari delle esattorie meno estese o più sottoposte a perdite di esercizio.

Mi sia consentito infine di raccomandare al Governo ed ai colleghi due altri aspetti che non trovano diretta soluzione nel disegno di legge ma che vanno affrontati nelle sedi più opportune: quello relativo allo smantellamento o al mantenimento delle strutture periferiche degli undici centri di calcolo del Consorzio nazionale degli esattori e del Consorzio tra gli esattori siciliani, e quello che più in generale riguarda il regime particolare, derivante direttamente dallo statuto della Regione siciliana, dei rapporti tra Stato e regione riguardo alle entrate tributarie. Nella misura in cui la soppressione del sistema esattoriale pone problemi anche per la normativa finanziaria di attuazione di quell'assunto statutario della Regione Sicilia, sembra opportuno che il Governo e il Parlamento, insieme alla regione interessata e ciascuno per la sua parte, prendano per tempo in considerazione la questione.

In conclusione il presente disegno di legge affronta in termini complessivamente corretti un aspetto particolare ma non secondario del nostro ordinamento tributario e mira al suo rinnovamento ed al suo miglioramento. Per queste ragioni il relatore non può fare altro che associarsi all'invito a suo tempo rivolto dal Governo per un esame approfondito e per l'approvazione del presente disegno di legge.

GIURA LONGO, *Relatore.*

TABELLA 1

ESATTORIE CON UN TOTALE D'AGGIO SUPERIORE AL MILIARDO ANNUO (1976)

(Milioni di lire)

| | | |
|---|---|---|
| 1) Monte dei Paschi (Roma) | 60.396 | |
| 2) Ca.Ri.Plo (Milano) | 21.870 | |
| 3) Esattorie di Napoli | 19.350 | |
| 4) SATRIS (Palermo) | 15.865 | |
| 5) Cassa di Risparmio di Torino | 13.269 | |
| 6) Cassa di Risparmio di Genova | 10.380 | |
| | 141.130 | ( 42,63%) |
| 7) Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno | 8.202 | |
| 8) Cassa di Risparmio di Firenze | 7.765 | |
| 9) Banca Popolare di Novara | 7.119 | |
| 10) Banco di Santo Spirito (Lazio) | 6.073 | |
| 11) Cassa di Risparmio di Bologna | 5.650 | |
| 12) SAGE (Lombardia) | 4.758 | |
| 13) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo | 4.217 | |
| 14) SIGERT (Messina) | 3.823 | |
| 15) Banco di Roma (Italia meridionale) | 3.425 | |
| 16) Cassa di Risparmio di Venezia | 3.303 | |
| 17) Cassa di Risparmio di Trieste | 3.194 | |
| 18) Banca Commerciale Italiana (Cagliari e Lecce) | 3.121 | |
| 19) Cassa di Risparmio Bolzano | 2.970 | |
| 20) FINERT (Bari) | 2.839 | |
| 21) Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto | 2.830 | |
| 22) Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana | 2.486 | |

*Segue*: TABELLA 1

(Milioni di lire)

| | | |
|---|---|---|
| 23) Banca Popolare di Bergamo | 2.243 | |
| 24) Credito Agrario Bresciano | 2.152 | |
| 25) Cassa di Risparmio di Modena | 2.032 | |
| 26) Cassa di Risparmio Calabria e Lucania | 1.900 | |
| 27) SARI (Catania e Trapani) | 1.897 | |
| 28) SEM (Italia meridionale) | 1.685 | |
| 29) SOGEIT (Sicilia) | 1.662 | |
| 30) Cassa di Risparmio di Lucca | 1.653 | |
| 31) Cassa di Risparmio di Reggio dell'Emilia | 1.574 | |
| 32) Banco del Monte di Parma | 1.568 | |
| 33) Accardo Manlio (Sassari) | 1.554 | |
| 34) Cassa di Risparmio di La Spezia | 1.526 | |
| 35) Banco di Napoli (Italia meridionale) | 1.470 | |
| 36) Cassa di Risparmio di Udine | 1.408 | |
| 37) Esattoria di Livorno | 1.390 | |
| 38) Banca Nazionale Agricoltura (Pavia) | 1.365 | |
| 39) Cassa di Risparmio di Puglia | 1.271 | |
| 40) GERIT (L'Aquila e Reggio Calabria) | 1.270 | |
| 41) Cassa di Risparmio di Rimini | 1.193 | |
| 42) Banco Lariano (Lombardia) | 1.131 | |
| 43) Banca Popolare di Ancona | 1.089 | |
| 44) Cassa di Risparmio di Pesaro | 1.026 | |
| | 105.834 | ( 31,97%) |
| Altre (n. 3.606) | 84.148 | ( 25,40%) |
| Totale ammontare degli aggi 1976 | 331.184 | (100,00%) |

TABELLA 2

## DISTRIBUZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI AGGI ESATTORIALI (1976) PER CLASSI DI PROVINCE

(Miliardi)

| CLASSI DI PROVINCE | Numero | Ammontare degli aggi | |
|---|---|---|---|
| | | Totale | % |
| Province con aggi superiori a 10 miliardi (Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Palermo) . . . | 6 | 146,5 | 44 |
| Province con aggi compresi tra i 4 e i 10 miliardi (Firenze, Bologna, Bari, Verona) . . . . . | 4 | 25,7 | 8 |
| Totale . . . | 10 | 172,2 | 52 |
| Province con aggi compresi tra i 2 ed i 4 miliardi . . . . . | 36 | 96,8 | 29 |
| Altre province con aggi inferiori a 2 miliardi . . | 49 | 62,1 | 19 |
| | 95 | 331,1 | 100 |

TABELLA 3

ALCUNI ESEMPI DI DIFFERENZE NEI COSTI DI RISCOSSIONE ESATTORIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE (1976 E 1977)

| Classi di comuni per carico di imposte dirette (miliardi) | COMUNI | Carico annuo (milioni) | Costi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ammontare dell'aggio (milioni) | % aggio medio |
| 1) fino a 1 | Porto Empedocle | 859 | 75 | 8,73 |
| | Monte Argentario | 980 | 44 | 4,48 |
| 2) 1-2 | Sciacca | 1.981 | 176 | 8,88 |
| | Nardò | 1.875 | 94 | 5,00 |
| | Taggia (Imperia) | 1.825 | 86 | 4,71 |
| | Orbetello | 1.691 | 70 | 4,13 |
| 3) 2-2,5 | Licata | 2.113 | 180 | 8,50 |
| | Poggio Rusco (Mantova) | 2.194 | 65 | 2.98 |
| 4) 2,5-3 | Caltagirone | 2.879 | 248 | 8,61 |
| | Altopascio | 2.846 | 94 | 3,30 |
| | Formia | 2.820 | 168 | 5,95 |
| 5) 3-4 | Acireale | 3.391 | 292 | 8,61 |
| | Ventimiglia | 3.303 | 123 | 3,72 |
| 6) 4-5 | Canicattì | 4.488 | 377 | 8,40 |
| | Castiglione (Mantova) | 4.441 | 116 | 2,61 |
| | Recanati | 4.636 | 125 | 2,69 |
| 7) 5-10 | Trapani | 5.625 | 452 | 8,00 |
| | Carrara | 6.457 | 262 | 4,05 |
| | Matera | 5.861 | 249 | 4,24 |
| 8) 10-20 | Gela | 14.266 | 1.164 | 8,16 |
| | Nuoro (provincia) | 14.776 | 843 | 5,70 |
| | Melzo | 16.500 | 217 | 1.31 |
| 9) 20-30 | Messina | 22.473 | 1.929 | 8,58 |
| | Pavia | 22.365 | 308 | 1,38 |
| | Pisa (provincia) | 22.069 | 544 | 2,46 |
| 10) oltre 30 | Palermo | 159.600 | 13.000 | 8,14 |
| | Siena (provincia) | 151.500 | 4.000 | 2,64 |

TABELLA 4

## DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ESATTORIE

| | Esattoriali dipendenti da | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Casse | Banche | Privati | Totale |
| Agrigento | 27 | — | 130 | 157 |
| Alessandria | 74 | 17 | 41 | 132 |
| Ancona | 41 | 53 | 23 | 117 |
| Aosta | 6 | 12 | 5 | 23 |
| Arezzo | 42 | — | 29 | 71 |
| Ascoli Piceno | 34 | — | 19 | 53 |
| Asti | — | 2 | 11 | 13 |
| Avellino | — | 1 | 90 | 91 |
| Bari | 40 | 34 | 180 | 254 |
| Belluno | 59 | — | — | 59 |
| Benevento | — | 16 | 28 | 44 |
| Bergamo | — | 133 | 7 | 140 |
| Bologna | 230 | 8 | 19 | 257 |
| Bolzano | 160 | — | — | 160 |
| Brescia | — | 167 | 3 | 170 |
| Brindisi | 48 | 47 | 16 | 111 |
| Cagliari | — | 102 | 92 | 194 |
| Caltanissetta | — | — | 81 | 81 |
| Campobasso | — | 20 | 22 | 42 |
| Caserta | — | 40 | 95 | 135 |
| Catania | — | — | 313 | 313 |
| Catanzaro | 17 | — | 154 | 171 |

*segue*: TABELLA 4.

| | Esattoriali dipendenti da | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Casse | Banche | Privati | Totale |
| Chieti | — | — | 78 | 78 |
| Como | — | 72 | — | 72 |
| Cosenza | 196 | — | 71 | 267 |
| Cremona | 15 | 7 | — | 22 |
| Cuneo | 43 | — | 14 | 57 |
| Enna | — | — | 64 | 64 |
| Ferrara | 66 | 49 | 3 | 118 |
| Firenze | 283 | — | 85 | 368 |
| Foggia | 3 | 42 | 106 | 151 |
| Forlì | 122 | 52 | — | 174 |
| Frosinone | 29 | 87 | 17 | 133 |
| Genova | 335 | 3 | 29 | 367 |
| Gorizia | 38 | — | — | 38 |
| Grosseto | — | 47 | 25 | 72 |
| Imperia | — | 42 | 11 | 53 |
| Isernia | — | — | 9 | 9 |
| L'Aquila | 7 | 10 | 107 | 124 |
| La Spezia | 95 | — | 1 | 96 |
| Latina | — | 81 | 39 | 120 |
| Lecce | 5 | 112 | 30 | 147 |
| Livorno | 4 | 27 | 58 | 89 |
| Lucca | 94 | 1 | 20 | 115 |
| Macerata | 150 | — | 14 | 164 |
| Mantova | 34 | 29 | 8 | 71 |

*segue*: TABELLA 4.

| | Esattoriali dipendenti da | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Casse | Banche | Privati | Totale |
| Massa Carrara | 66 | — | — | 66 |
| Matera | — | 14 | 16 | 30 |
| Messina | — | — | 178 | 178 |
| Milano | 530 | 133 | 36 | 699 |
| Modena | 95 | 28 | 7 | 130 |
| Napoli | — | 579 | 175 | 754 |
| Novara | 6 | 102 | 9 | 117 |
| Nuoro | — | — | 61 | 61 |
| Oristano | — | — | 24 | 24 |
| Padova | 93 | 26 | — | 119 |
| Palermo | — | — | 327 | 327 |
| Parma | 101 | — | 5 | 106 |
| Pavia | — | 51 | 57 | 108 |
| Perugia | 63 | 86 | 13 | 162 |
| Pesaro | 77 | 15 | — | 92 |
| Pescara | — | — | 64 | 68 |
| Piacenza | 29 | — | 29 | 58 |
| Pisa | 13 | 51 | 30 | 94 |
| Pistoia | 5 | 14 | 31 | 50 |
| Pordenone | 11 | 47 | — | 58 |
| Potenza | — | — | 147 | 147 |
| Ragusa | — | — | 52 | 52 |
| Ravenna | 68 | 7 | — | 75 |
| Reggio Calabria | 3 | 5 | 147 | 155 |

*segue*: TABELLA 4.

| | Esattoriali dipendenti da | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Casse | Banche | Privati | Totale |
| Reggio Emilia | 42 | 21 | 11 | 74 |
| Rieti | 60 | 4 | 2 | 66 |
| Roma | 25 | 1.064 | 55 | 1.144 |
| Rovigo | 40 | — | — | 40 |
| Salerno | — | 44 | 46 | 90 |
| Sassari | — | — | 68 | 68 |
| Savona | 1 | 7 | 10 | 18 |
| Siena | — | 112 | 20 | 132 |
| Siracusa | — | 4 | 89 | 93 |
| Sondrio | — | 40 | — | 40 |
| Taranto | — | 70 | 23 | 93 |
| Teramo | — | — | 35 | 35 |
| Terni | 78 | — | — | 78 |
| Torino | 461 | — | 43 | 504 |
| Trapani | — | — | 131 | 131 |
| Trento | 112 | — | — | 112 |
| Treviso | 124 | 15 | — | 139 |
| Trieste | 96 | — | — | 96 |
| Udine | 72 | 63 | 3 | 138 |
| Varese | — | 63 | 19 | 82 |
| Venezia | 123 | 1 | 1 | 125 |
| Vercelli | 10 | 44 | 7 | 61 |
| Verona | 62 | 17 | — | 79 |
| Vicenza | — | — | 30 | 30 |
| Viterbo | 2 | 37 | 31 | 70 |
| | 4.765 | 4.077 | 4.179 | 13.021 |

## PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

*In data 29 novembre 1978 la I Commissione Affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:*

PARERE FAVOREVOLE, sottolineando la necessità di esplicitare e meglio definire, in relazione al nuovo testo dell'articolo 6, trasmesso dalla Commissione di merito in data 15 novembre, i princìpi e criteri direttivi della delega conferita al Governo, a' sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

## PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

*In data 19 settembre 1978 la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.*

| TESTO DEL GOVERNO | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| A decorrere dal 1° gennaio 1984 il servizio di riscossione delle imposte sul reddito è gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria dello Stato; dalla stessa data il pagamento delle imposte e delle altre somme è effettuato dai contribuenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega ad aziende di credito, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Con decreto ministeriale, a norma dell'articolo 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.<br>La consegna agli esattori dei ruoli di qualsiasi specie dello Stato e degli altri enti impositori, costituenti carico della riscossione, cessa il 31 dicembre 1982.<br>La riscossione delle imposte iscritte nei ruoli emessi successivamente al 31 dicembre 1982 è curata direttamente dallo Stato. | *Identico.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| Per il periodo dal 1° al 20 gennaio 1984, le esattorie continueranno a riscuotere, con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni ed alle condizioni previste dal rispettivo contratto, i versamenti diretti relativi a periodi di imposta antecedenti all'anno 1984 effettuati dai contribuenti secondo le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni.<br>Le riscossioni per i versamenti diretti di cui al comma precedente saranno incluse nel conto giudiziale reso dall'esattore per la gestione relativa all'esercizio finanziario 1983. | *Identico.* |

| | |
|---|---|
| ART. 3. | ART. 3. |
| Dal 1° gennaio 1984, alla riscossione anche coattiva dei residui di gestione esattoriali e ricevitoriali della circoscrizione provinciale provvede, per conto dello Stato e degli altri enti impositori, un agente provinciale della riscossione con i poteri, i diritti e gli obblighi previsti per gli esattori ed i ricevitori provinciali dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni, e secondo le disposizioni sulla rscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.<br>Nei residui di gestione sono comprese le rate non scadute.<br>I termini per la procedura della riscossione coattiva e quelli stabiliti dalle disposizioni sui servizi della riscossione ai fini della procedura di rimborso delle quote inesigibili, sono sospesi per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1984. | *Identico.* |
| ART. 4. | ART. 4. |
| L'agente provinciale della riscossione, nominato dal Ministro delle finanze tra le aziende di credito che hanno gestito ricevitorie provinciali od esattorie, è obbligato all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.<br>L'agente provinciale della riscossione non è tenuto a prestare cauzione e non risponde del non riscosso come riscosso.<br>Le somme riscosse dall'agente provinciale della riscossione sono versate allo Stato e agli altri enti impositori.<br>L'agente provinciale della riscossione rende annualmente allo Stato il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale ed agli altri enti impositori il conto della gestione per le parti che li riguardano.<br>Lo Stato e gli altri enti impositori possono promuovere, tramite l'agente pro- | *Identico.* |

vinciale della riscossione, l'espropriazione della cauzione dell'esattore per il recupero dei rispettivi crediti.

ART. 5.

La gestione dei residui da parte dell'agente provinciale della riscossione cessa il 31 dicembre 1987.

Per la riscossione delle somme che a tale data risulteranno ancora dovute a qualsiasi titolo dai contribuenti, le procedure di recupero saranno svolte dagli enti impositori.

Lo Stato e gli altri enti impositori verseranno agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'importo dei loro residui di gestione in quattro rate uguali entro il mese di dicembre degli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.

ART. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, al fine di:

*a*) coordinare, integrare o modificare le leggi sulla riscossione delle imposte e sui servizi di riscossione per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge ed istituire un sistema unico di riscossione, rispondente a criteri di maggiore economicità del servizio e di comodità di pagamento per i contribuenti;

*b*) adeguare l'organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, perché siano posti in grado di far fronte ai compiti che ad essi saranno assegnati in attuazione dell'articolo 1 della presente legge;

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1981, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, al fine di:

*a*) coordinare, integrare o modificare le leggi sulla riscossione delle imposte per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge ed istituire un sistema unico di riscossione rispondente a criteri di maggiore economicità del servizio e di comodità di pagamento per i contribuenti;

*b*) concentrare gradualmente i compiti relativi alle riscossioni coattive dell'Amministrazione finanziaria presso un servizio unico provinciale del contenzioso articolato, ove necessario, in uffici esecutivi locali, adeguando a tal fine l'organiz-

*c*) disciplinare la gestione dei residui delle esattorie nel quadriennio 1984-1987 in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, determinando la remunerazione, che lo Stato e gli altri enti impositori dovranno corrispondere agli agenti provinciali della riscossione;

*d*) stabilire le norme occorrenti per il rapido espletamento delle procedure per il rimborso delle quote di imposta inesigibili a favore dei cessati agenti della riscossione.

zazione degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria;

*c*) organizzare una procedura unica per le riscossioni coattive affidate al servizio indicato nella precedente lettera *b*) estendendo ad esse, con le necessarie integrazioni e modificazioni, le vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

*d*) attribuire al servizio unico provinciale del contenzioso la rappresentanza dell'Amministrazione tributaria innanzi alle Commissioni tributarie ed eventualmente, solo per i procedimenti esecutivi, innanzi alla giurisdizione ordinaria;

*e*) riordinare i ruoli del personale destinato ad assicurare il funzionamento del servizio del contenzioso, da attuare anche, ove occorra, con le necessarie integrazioni delle dotazioni organiche che comunque non potranno essere superiori a complessive 2.000 unità, di cui non oltre 100 con le funzioni proprie della carriera direttiva, 500 con le funzioni proprie della carriera di concetto, 400 con le funzioni proprie della carriera esecutiva e 1.000 con mansioni di messo della riscossione;

*f*) disciplinare la gestione dei residui delle esattorie nel quadriennio 1984-1987 in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, determinando la remunerazione che lo Stato e gli altri enti impositori dovranno corrispondere agli agenti provinciali della riscossione;

*g*) stabilire le norme occorrenti per il rapido espletamento delle procedure per il rimborso delle quote di imposta inesigibili a favore dei cessati agenti della riscossione.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega, di cui al presente articolo, si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dalla soppressione degli aggi esattoriali.

Le spese occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti da emanare nell'esercizio della delega, di cui al presente articolo, saranno effettuate anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

ART. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1980 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, al fine di garantire il trasferimento, da attuarsi anche gradualmente entro il 1° gennaio 1984, dei lavoratori esattoriali alle aziende di credito autorizzate ad operare da tramite per il pagamento delle imposte alla tesoreria dello Stato secondo i princìpi e i criteri direttivi indicati nei commi seguenti e nel successivo articolo 8.

Dovrà essere garantito l'inserimento presso le aziende di credito:

*a*) del personale che risulti iscritto da data anteriore al 1° gennaio 1976 all'apposito fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

*b*) del personale ausiliario assunto in conformità delle leggi sul collocamento da data anteriore al 1° gennaio 1976;

*c*) del personale assunto dalle esattorie dopo il 31 dicembre 1975 in sostituzione di personale cessato dal servizio, purché l'assunzione abbia avuto luogo entro il 30 giugno 1982;

*d*) del personale dipendente dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, istituito con legge 13 giugno 1952, n. 693 e dal Consorzio regionale volontario fra esattori delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli in Sicilia.

ART. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, al fine di garantire l'inserimento, da attuarsi anche gradualmente entro il 1° gennaio 1984, dei lavoratori esattoriali nelle aziende di credito autorizzate ad operare da tramite per il pagamento delle imposte alla tesoreria dello Stato secondo i princìpi e i criteri direttivi indicati nei commi seguenti e nel successivo articolo 8.

Dovrà essere garantito l'inserimento presso le aziende di credito:

*a*) del personale che risulti iscritto da data anteriore al 1° gennaio 1977 all'apposito fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

*b*) del personale ausiliario assunto in conformità delle leggi sul collocamento da data anteriore al 1° gennaio 1977;

*c*) del personale assunto dalle esattorie dopo il 31 dicembre 1976 in sostituzione di personale cessato dal servizio, purché l'assunzione abbia avuto luogo entro il 30 giugno 1982;

*d*) del personale dipendente dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, istituito con legge 13 giugno 1952, n. 693, dal Consorzio regionale volontario fra esattori delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli in Sicilia, nonché dalla Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e dei tesorieri degli Enti locali, in servizio alla data del 1° gennaio 1977.

Sarà garantito l'inserimento presso le aziende di credito anche dell'esattore persona fisica in carica alla data del 31 dicembre 1983, purché sia titolare di esattoria da una data anteriore al 1° gennaio 1977, ovvero dell'erede succeduto nella gestione; saranno tuttavia esclusi i titolari di una o più esattorie, i quali nell'anno 1976 abbiano percepito complessivamente un'entrata d'aggio superiore a venti milioni di lire.

Nel trasferimento del personale alle aziende di credito dovrà tenersi conto dell'anzianità di servizio e del livello di formazione professionale; dovrà inoltre tenersi conto dei requisiti normalmente richiesti per la assunzione presso le predette aziende di credito ad eccezione dei limiti di età, nonché delle cause di incompatibilità previste da leggi, regolamenti aziendali o contratti collettivi del settore bancario.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esattori ed ai dipendenti delle esattorie che anteriormente al 1° gennaio 1984 compiano il sessantesimo anno di età ovvero conseguano il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

ART. 8.

I decreti previsti al primo comma dell'articolo precedente dovranno contenere le necessarie modificazioni della disciplina

Sarà garantito l'inserimento presso le aziende di credito anche dell'esattore persona fisica in carica alla data del 31 dicembre 1983, purché sia titolare di esattoria da una data anteriore al 1° gennaio 1977, ovvero dell'erede succeduto nella gestione; saranno tuttavia esclusi i titolari di una o più esattorie, le quali nell'anno 1976 abbiano prodotto complessivamente utili per entrata d'aggio superiori a dodici milioni di lire.

Per l'inserimento del personale nelle aziende di credito dovrà tenersi conto: delle dimensioni dell'azienda; dell'anzianità di servizio; delle qualifiche conseguite entro il 1° gennaio 1977 e, per il periodo successivo, delle progressioni automatiche previste dal contratto nazionale collettivo di lavoro. Dovrà inoltre tenersi conto dei requisiti normalmente richiesti presso le predette aziende di credito, ad eccezione dei limiti di età, nonché delle cause di incompatibilità previste da leggi, regolamenti aziendali o contratti collettivi del settore bancario.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno istituite Commissioni arbitrali regionali per la composizione delle controversie relative all'inserimento presso le aziende di credito del personale indicato ai commi secondo e terzo del presente articolo. Le Commissioni dovranno essere composte per un terzo da rappresentanti del Ministero delle finanze, per un terzo da rappresentanti delle associazioni delle aziende di credito, per un terzo da rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori.

*Identico.*

ART. 8.

I decreti previsti al primo comma dell'articolo precedente dovranno contenere le necessarie modificazioni della disciplina del

del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e le altre disposizioni necessarie per garantire al personale trasferito alle aziende di credito un trattamento di quiescenza e di previdenza non inferiore a quello previsto dalle vigenti leggi per i lavoratori dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e le altre disposizioni necessarie per garantire al personale inserito nelle aziende di credito un trattamento di quiescenza e di previdenza non inferiore a quello previsto dalle vigenti leggi per i lavoratori dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

Nei decreti previsti al primo comma dell'articolo precedente dovrà essere stabilito:

*Identico.*

*a*) che l'indennità d'anzianità spettante ai lavoratori non iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per la quota corrispondente al rapporto di lavoro con l'esattore, è da questi liquidata all'atto della cessazione del rapporto e versata, con garanzia sulla cauzione e su ogni altro credito dell'esattore verso gli enti impositori, all'azienda di credito interessata;

a) *identico.*

*b*) che per tutti i crediti del lavoratore dipendenti dal cessato rapporto di lavoro con l'esattore, permane la responsabilità esclusiva dell'esattore medesimo.

b) *identico.*

ART. 9.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Identico.*